

**Fondo ristori per i crimini del *Terzo Reich*:
diritto alla verità o risarcimento senza giustizia?**

di *Lorenzo Tombelli* *

cultore di Diritto processuale penale all'Università di Firenze

Il contributo analizza criticamente l'art. 43 del decreto-legge n. 36/2022, che ha istituito un Fondo ristori per le vittime italiane dei crimini commessi dalle forze armate del *Terzo Reich*, anche alla luce della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale. L'Autore si interroga sulla tensione tra il diritto alla verità delle vittime e l'esigenza di evitare la "tribunalizzazione" della storia, riflettendo sul ruolo del processo come spazio di giustizia simbolica e memoria collettiva nei casi di crimini storici internazionali.

Sommario: 1. Cenni introduttivi: le prime sentenze italiane. – 2. I crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale e il diritto internazionale. – 3. La rivoluzione della Corte costituzionale italiana. – 4. La "soluzione italiana": l'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022. – 5. L'incidente di costituzionalità sollevato dal Tribunale di Roma. – 6. Era necessario chiedere alle vittime del *Terzo Reich* di affrontare un processo? – 7. Conclusioni: la storia, il processo e la memoria.

1. Cenni introduttivi: le prime sentenze italiane

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, in un mondo diviso tra Est e Ovest, per ristabilire l'unità economica – e perfino militare – della Germania, si rese necessario affrontare la questione inerente ai debiti tedeschi. Pertanto, le potenze occidentali convocarono la Conferenza di Londra dedicata ai debiti esteri della Germania nel febbraio 1952, la quale si concluse con la stipula dell'Accordo di Londra che all'art. 5 concedeva alla BRD una moratoria sui debiti derivanti dai danni di guerra fino a che non si sarebbe addivenuti ad una unificazione della Germania. Tuttavia, l'Italia non condivise l'Accordo, evitando di firmarlo e portando avanti le azioni esecutive sui beni tedeschi presenti sul territorio nazionale. Benché non riguardassero tutti i crediti derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, per risolvere alcune dispute economiche il 2 giugno 1961 venne stipulato l'Accordo di Bonn tra il nostro Paese e la Germania Ovest¹.

Orbene, nel contesto della giustizia internazionale, il tema della responsabilità per i crimini di guerra commessi dal *Terzo Reich* rappresenta una questione ancora aperta, che coinvolge non solo la memoria storica, ma anche il diritto delle vittime a ottenere giustizia. In Italia, la recente introduzione del *Fondo ristori per le vittime di crimini nazisti*, tramite l'art. 43 del d.l. n. 36/2022, ha sollevato dibattiti giuridici e costituzionali che meritano una riflessione approfondita. Tale Fondo nasce come strumento di risarcimento per i danni subiti dalle vittime dei crimini nazisti, ma il suo impianto normativo ha suscitato perplessità riguardo alla compatibilità con i principi costituzionali, in particolare con il diritto di accesso alla giustizia.

Il provvedimento risponde a una necessità storica, quella di porre fine a decenni di richieste di risarcimento da parte delle vittime del nazismo, ma rischia anche di ridurre la gravità dei crimini a una mera questione economica, escludendo la dimensione processuale e simbolica della giustizia.

* Presidente della Sezione di Firenze dell'ANED-*Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti*. Le opinioni qui espresse sono unicamente attribuibili all'Autore, e non riflettono necessariamente la posizione dell'Associazione di cui fa parte.

¹ Accordo ratificato in Italia con il D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263, con il quale l'Italia fu chiamata a ratificare l'Accordo di Londra e i due Stati disciplinano le più importanti questioni su e beni della Germania confiscati in Italia. Si veda, *ex multis*, F. FOCARDI, L. KLINKHAMMER, *Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961*, in *Italia contemporanea*, n. 254, 2009, 11 ss.

Il presente elaborato si propone di analizzare la legittimità costituzionale dell'art. 43, di discutere il ruolo del processo in contesti di crimini storici², e di riflettere sulla “tribunalizzazione” della storia che potrebbe derivare da un approccio amministrativo alla giustizia.

2. I crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale e il diritto internazionale

Come noto, l'ostinata battaglia legale del sig. Ferrini³ culmina con la sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione che nel 2004⁴ negano l'immunità alla Germania e, dunque, riconoscono la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano nel caso in cui lo Stato estero, nel pieno delle sue attività sovrane, avesse commesso atti qualificabili come crimini di guerra e contro l'umanità. Pertanto, dopo le prime bocciature dei tribunali di merito, con il c.d. *caso Ferrini*, si moltiplicano i ricorsi e le conseguenti condanne del governo tedesco da parte dei giudici italiani. Le Sezioni Unite, tuttavia, affrontano il problema da un'altra prospettiva, quella della gerarchia delle fonti. Infatti, il Collegio esteso ritiene che il rispetto dei diritti umani debba prevalere e, dunque, «il riconoscimento dell'immunità dalla giurisdizione in favore degli Stati che si siano resi responsabili di tali misfatti si pone in palese contrasto con i dati normativi sopra ricordati, perché detto riconoscimento, lungi dal favorire, ostacola la tutela di valori, la cui protezione è da considerare invece alla stregua di tali norme principi essenziali per l'intera Comunità Internazionale». L'antinomia, a detta degli Ermellini, si deve quindi risolvere con la prevalenza delle norme poste a tutela dei diritti umani individuali.

Ne consegue che, come risposta alla soccombenza reiterata in sede di cognizione e all'avvio delle prime procedure esecutive sui beni immobili presenti sul territorio italiano⁵, temendo anche possibili condanne simili da parte di altri paesi, la Germania si rivolge alla Corte Internazionale di Giustizia che si pronuncia il 3 febbraio 2012 con una sentenza molto discussa in dottrina e aprendo a nuovi scenari⁶. Ad ogni modo, qualche luce si intravede in quella pronuncia e riguarda proprio l'importante accertamento di illiceità della condotta portata avanti dalla Germania nazista già nel momento in cui fu intrapresa, in quanto espressione un completo disprezzo per l'umanità⁷.

² M. FIORELLI, *La memoria storica e il risarcimento dei crimini di guerra: il caso del Terzo Reich*, in *Giustizia Internazionale*, 2022, p. 230; secondo l'Autore la memoria storica non può essere ridotta a un atto di risarcimento materiale, ma deve costituire parte di un processo giuridico che consenta alle vittime di essere pienamente riconosciute come tali e, attraverso il processo penale, giungere all'accertamento della responsabilità.

³ Il sig. Luigi Ferrini è stato catturato nell'agosto 1944, deportato in Germania e costretto al lavoro forzato negli stabilimenti per la fabbricazione di armi.

⁴ Sez. Un., 11 marzo 2004, n. 5011; può essere utile ricordare che l'orientamento maggioritario della Suprema Corte prima della sentenza Ferrini fosse radicalmente diverso, ossia chiuso rispetto all'introduzione di regole inedite volte a limitare l'immunità giurisdizionale dello Stato straniero. Pochi anni prima, la stessa Corte affermò espressamente che «la regola dell'immunità è stata recepita nel nostro ordinamento nella sua interezza; e che, rispetto ad essa, non si pone, né si può porre, la questione di compatibilità con il nostro sistema costituzionale», così Sez. Un., 3 agosto 2000, n. 530, relativa alla strage del Cermis. Infine, anche per atti *iure imperii* riconducibili all'azione italiana all'estero, la Cassazione ribadisce che «rispetto ad atti di questo tipo nessun giudice ha il potere di sindacato circa il modo in cui la funzione è stata esercitata». Ad ogni modo, per una ricca e dettagliata ricostruzione della vicenda Italia-Germania si veda, *ex multis*, F. SALERNO, *Il contenzioso italo-tedesco dopo la sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 10, 2023, 2073 ss.

⁵ Le azioni esecutive sui beni appartenenti al governo tedesco e siti nel territorio italiano sono state intraprese nei confronti del Centro italo-tedesco per il dialogo europeo, con sede a Villa Vigoni sul Lago di Como, di proprietà della Repubblica federale. Benché sull'immobile fu iscritta ipoteca giudiziale dalla Prefettura di Firenze a seguito della sentenza emessa dalla Corte di cassazione greca relativa ai risarcimenti per le vittime della strage di Distomo del 1944, con la pronuncia della Cassazione, Sez. III civile, 8 giugno 2018, n. 14885, si è dichiarato l'immobile impignorabile, essendo un bene destinato ad attività pubblicistiche. Ciononostante, nel 2019 una nuova ipoteca è stata iscritta sullo stesso bene a seguito della condanna dello Stato tedesco da parte del Tribunale di Sulmona per la strage di Roccaraso.

⁶ Fra i tanti, F. SALERNO, *Gli effetti della sentenza internazionale nell'ordinamento italiano: il caso Germania c. Italia*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2/2012, 350 ss.; N. COLACINO, *Immunità anno zero: la Germania torna a L'Aia e l'Italia corre ai... ristori*, in *Questione Giustizia*, 21 giugno 2022.

⁷ Paragrafo n. 52 della sentenza. Identiche considerazioni possono riguardare il trattamento riservato ai deportati c.d. politici o militari e per le vittime delle stragi come quella di Civitella in Val di Chiana o quella di San Pancrazio.

Ciononostante, davanti alla Corte dell'Aja non era in discussione l'esistenza di un illecito commesso dalla Germania, bensì il diritto delle vittime all'accesso al giudice nazionale – in questo caso a quello italiano – con l'obiettivo di ottenere una pronuncia di condanna della Repubblica federale al risarcimento del danno. Un diritto che rischiava di essere annullato dalla norma consuetudinaria sull'immunità. La Corte, in effetti, una volta ribadita la *ratio* della norma sull'immunità, espressione anche del principio di uguaglianza fra Stati nonché pacificazione internazionale, evitando di entrare nella *querelle* sulla cogenza del principio e accertata la violazione⁸, condanna lo Stato italiano tanto in relazione alla giurisdizione di cognizione quanto a quella di esecuzione. Secondo la CIG, infatti, non può esservi un bilanciamento tra la regola dell'immunità e la legittima esigenza di tutela delle vittime dei crimini internazionali, in quanto tale fabbisogno si dovrà realizzare mediante l'individuazione di una norma generale in grado di assumere una posizione prevalente nella circostanza concreta.

I giudici dell'Aja giungono a tali conclusioni qualificando gli atti compiuti dal *Terzo Reich* come *acta iure imperii*, anche se «l'atto criminale dello Stato non rientra nello schema alternativo *imperii/gestionis*, ma costituisce un'ipotesi a sé stante: si tratta di *delicta imperii*»⁹.

Poco dopo, anche la Cassazione fu “costretta” a mutare la propria giurisprudenza e affermare nuovamente il difetto di giurisdizione del giudice domestico. Parimenti il legislatore impone la medesima soluzione – attraverso la l. 14 gennaio 2013, n. 5 – con l'obiettivo di estinguere il contenzioso pendente mediante una declaratoria generale rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo, nonché con l'introduzione di una causa eccezionale di revocazione per le sentenze già passate in giudicato. Tale impostazione non ha impedito al Tribunale del capoluogo toscano di sollevare una questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la novella legislativa faceva emergere un contrasto tra la regola sull'immunità pacificamente recepita dall'ordinamento *ex art. 10, comma 1, Cost.* e il diritto inviolabile di ogni individuo alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi *ex artt. 24 Cost. e 6 Cedu*¹⁰. Puntare sull'invulnerabilità del diritto all'accesso alla tutela giurisdizionale, totalmente azzerato dall'intervento del legislatore del 2013, anziché sulla flessibilità della norma consuetudinaria dell'immunità, ha consentito al giudice rimettente di superare le resistenze interpretative e inviare gli atti alla Consulta.

3. La rivoluzione della Corte costituzionale italiana

Il Giudice delle leggi, secondo taluni con un atto di disobbedienza civile¹¹, non ha accolto l'interpretazione della Corte Internazionale di Giustizia, riservandosi il diritto-dovere di verificare se la norma consuetudinaria – immessa nell'ordinamento grazie al *trasformatore automatico*¹² dell'art. 10 Cost. – non contrasti con i principi supremi dell'ordinamento italiano. Uno scrutinio sulla

⁸ *International Court of Justice, Judgment 3 February 2012, Jurisdiction Immunities of the State (Germany v. Italy, Greece intervening)*, in *Riv. dir. int.*, 2012, 475 ss.; Cfr. F. SALERNO, *Gli effetti della sentenza internazionale nell'ordinamento italiano: il caso Germania c. Italia*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 2, 2012, 350 ss.

⁹ T. SCOVAZZI, *Una criticabile sentenza della Corte Internazionale di Giustizia*, in L. Baiada, E. Carpanelli, A. Lau, J. Lau, T. Scovazzi, *La giustizia civile italiana nei confronti di Stati esteri per il risarcimento dei crimini di guerra e contro l'umanità*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023, p. 61; secondo l'Autore «con la Carta delle Nazioni Unite (San Francisco, 1945) e con l'insieme di successivi trattati relativi ai diritti umani, si è affermata l'idea che gli individui possono essere titolari di diritti nei confronti degli Stati e, con la già richiamata carta del Tribunale di Norimberga, si è affermata l'idea che gli individui e, quindi, implicitamente anche gli Stati di cui tali individui sono agenti possono essere responsabili di gravi crimini che ledono altri individui (crimini di guerra, crimini contro la pace, crimini contro l'umanità)».

¹⁰ Tribunale di Firenze, ord. nn. 84, 85, 113 del 2014.

¹¹ Cfr. P. TORRETTA, *Giudicare la storia. Crimini di guerra, immunità giurisdizionale degli Stati, diritti fondamentali*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018; notevole è comunque l'apporto dottrinale successivo alla sentenza della Consulta, si veda, *ex multis*, G. GAJA, *Alternative e controlimiti rispetto a norme internazionali generali e a nome dell'Unione europea*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, p. 1035; R. PISILLO MAZZESCHI, *Note sui metodi di soluzione delle antinomie nel diritto internazionale generale*, nonché A. GATTINI, “*E qui comando io. E questa è casa mia*”: la Corte Costituzionale italiana, i limiti, i controlimiti e le giurisdizioni internazionali, entrambi in A. Annoni, S. Forlati, P. Franzina (a cura di), *Il diritto internazionale come sistema di valori. Scritti in onore di Francesco Salerno*, Napoli, 2021, rispettivamente p. 3 e p. 557.

¹² Citazione nota tratta da T. PERASSI, *Lezioni di diritto internazionale*, Padova, 1957, p. 29.

scorta dei «principi qualificanti e irrinunciabili dell'assetto costituzionale dello Stato» perché, in tali ipotesi, «spetta al giudice nazionale, ed in particolare esclusivamente a questa Corte, una verifica di compatibilità costituzionale, nel caso concreto, che garantisca l'intangibilità dei principi fondamentali dell'ordinamento interno ovvero ne riduca al minimo il sacrificio»¹³. Invero, le «norme immesse nel nostro ordinamento [...] non possono pretendere di imporsi nella loro absolutezza, senza fare i conti con il sistema dei principi e dei diritti fondamentali, che si pongono come “limiti all'ingresso”»¹⁴. È il tema dei controlimiti¹⁵.

Ragion per cui, le conclusioni della Corte costituzionale sono inevitabili¹⁶, in quanto «la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti e delle suddette vittime». Anche perché è escluso che gli «atti quali la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi, riconosciuti come crimini contro l'umanità, possono giustificare il sacrificio totale della tutela dei diritti inviolabili delle persone vittime di quei crimini, nell'ambito dell'ordinamento interno».

La Consulta ha, dunque, dichiarato incostituzionale l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, adottata per dare esecuzione alla sentenza internazionale, e l'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a adeguarsi alla pronuncia della CIG. La pronuncia della Corte consente di affermare che l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile non copre le azioni volte all'ottenimento del risarcimento dei danni per i crimini di guerra contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona¹⁷. Dunque, è la dignità ad assurgere a *metadiritto*¹⁸, arrivando a frenare interpretazioni lesive dei valori supremi, come il diritto alla tutela giurisdizionale. Quest'ultimo – strettamente connesso «con lo stesso principio di democrazia»¹⁹ – costituisce l'essenza del moderno

¹³ Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, disponibile su www.cortecostituzionale.it; i giudici del Palazzo della Consulta, addirittura, si augurano che una simile (ri)lettura dei principi generali possa «concorrere, altresì, ad un' [...] evoluzione del [...] diritto internazionale».

¹⁴ R. BIN, *L'adattamento dell'ordinamento italiano al diritto internazionale non scritto dopo la sent. 238/2014*, in *Forum Quad. cost.*, 2016.

¹⁵ A commento della sentenza n. 238 del 2014 si leggano, tra le tante, le riflessioni di M. BRANCA, *Il punto sui “controlimiti”*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2014, p. 3899 ss.; M. LUCIANI, *I “controlimiti” e l'eterogeneità dei fini*, in *Questione giustizia*, n. 1/2015, p. 84 ss.; G. SILVESTRI, *Sovranità vs. diritti fondamentali*, ivi, p. 57 ss.; A. RUGGERI, *La Corte aziona l'arma dei “controlimiti” e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte all'ingresso in ambito interno di norma internazionale consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238 del 2014)*, *Consulta online*, 2014; R. CALVANO, *La Corte costituzionale e i “Controlimiti” 2.0*, in *federalismi.it*; P. FARAGUNA, *Corte costituzionale contro Corte internazionale di giustizia: i “controlimiti” in azione*, in *forumcostituzionale.it*.

¹⁶ A. TANZI, *Un difficile dialogo tra Corte internazionale di giustizia e Corte costituzionale*, in *Comunità internazionale*, vol. 70, n. 1, 2015, pp. 13-36; M. IOVANE, *The Italian Constitutional Court Judgment No. 238 and the Myth of the “Constitutionalization” of International Law*, in *Journal of International Criminal Justice*, vol. 14, n. 3, 2016, pp. 595-605; R. CALVANO, *Il coraggio della Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 2014 crea un'ipotesi di rinvio “à la carte?”*, in *DPCE online*, 1, 2015, 153.

¹⁷ In tal senso, L. MINNITI, *Il diritto ad un processo nel merito. È un obbligo costituzionale giudicare della responsabilità civile degli Stati e riconoscere, se del caso, il diritto al risarcimento del danno alle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità, anche se commessi nell'esercizio di funzioni sovrane*, in *Federalismi.it*, 1/2016, 5, evidenzia come nella sentenza n. 238/2014 sia stato tutelato «il diritto alla giurisdizione», ossia la «possibilità di conoscere nel processo i fatti, di accertare l'antigiuridicità interna e internazionale e di trarne le debite conseguenze riparatorie sul piano civile».

¹⁸ A. RUGGERI, *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in *Consulta Online*, 2018; con riferimento alla dignità, F. RIMOLI, *Il diritto, la storia, la memoria. La Corte costituzionale e i crimini nazisti come paradigma dell'irredimibile*, in *Osservatorio AIC*, 2015, 6, fa riferimento «a un malinteso rispetto di una sovranità il cui esercizio, laddove assuma certe forme e produca tali conseguenze [come le violazioni ai diritti umani dovute ai crimini di guerra], non può essere in alcun caso [...] ritenuto legittimo rispetto al nucleo essenziale dei valori comuni della civiltà giuridica occidentale, il primo dei quali si esplica nel rispetto della dignità umana».

¹⁹ Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, op. cit.

Stato di diritto, che verrebbe tradita qualora «un diritto non potesse essere fatto valere dinanzi ad un giudice per avere effettiva tutela»²⁰.

4. La “soluzione italiana”: l’art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022

Il nuovo ricorso, corredato dalla richiesta di misure cautelari, presentato dalla Repubblica federale di Germania davanti la Corte Internazionale di Giustizia con il quale si lamenta l’inosservanza, da parte dello Stato italiano, della decisione emessa in precedenza dalla Corte dell’Aja nel 2012 e la conseguente violazione delle proprie immunità giurisdizionali a seguito della sentenza della Consulta, sprona – secondo molti “costringe”²¹ – il governo italiano presieduto da Mario Draghi a varare un decreto-legge²², non allineandosi al «cambio di rotta»²³ desiderato dalla Corte costituzionale.

L’introduzione dell’art. 43, comma 1, del d.l. n. 36/2022, difatti, segna un passaggio significativo nella risposta italiana alla tragedia delle violazioni dei diritti umani commesse dalle forze armate tedesche durante la Seconda guerra mondiale. La creazione del “*Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945*”, che si prefigge di fornire un risarcimento economico alle vittime italiane di tali crimini, è un tentativo di rispondere a una domanda di giustizia sociale che, nel corso degli anni, è rimasta in gran parte inevasa. La legge, tuttavia, solleva non poche criticità dal punto di vista giuridico e storico.

Una delle prime questioni da affrontare è la natura del ristoro²⁴ previsto dal Fondo. Questo intervento, secondo taluni si configura come un atto di “compensazione economica”²⁵, ma tale modalità può essere ritenuta sufficiente per rispondere alla gravità dei crimini commessi? In effetti, la legge non fa riferimento a un percorso di riconoscimento giuridico formale della responsabilità storica dei crimini nazisti, che invece potrebbe costituire una componente fondamentale del processo di giustizia. Inoltre, la misura sembra non rispondere appieno a una delle questioni fondamentali: quella della memoria storica²⁶.

Dal punto di vista internazionale, va sottolineato che il risarcimento economico previsto dall’art. 43 non tiene conto di un aspetto fondamentale: la responsabilità giuridica e morale dei crimini. Paesi

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Sospetto che può essere fondato considerato che l’intervento in parola è stato adottato dal governo con il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022 e le udienze all’Aja per la discussione delle misure provvisorie erano fissate per i giorni 9 e 10 maggio, nonché la vendita degli immobili oggetto di esecuzione forzata era fissata per il 25 maggio. Si veda, G. BOGGERO, *Il Governo italiano tenta di “disinnescare” il (nuovo) ricorso sulle immunità della Germania davanti alla Corte internazionale di giustizia*, in *Quaderni costituzionali*, vol. 42, n. 3, 2022, pp. 590-594.

²² La Germania, nel proprio ricorso, ha contestato, oltre la violazione dell’obbligo di garantire l’immunità dalla giurisdizione di cognizione, la violazione dell’ulteriore vincolo di rispettare l’immunità relativa alla fase esecutiva, venuta meno in conseguenza dell’avvio delle procedure di espropriazione forzata sui beni di proprietà dello Stato tedesco presenti sul territorio italiano e utilizzati per “finalità pubblicistiche”.

²³ L’espressione è di P. VERONESI, *Colpe di Stato. I crimini di guerra e contro l’umanità davanti alla Corte costituzionale*, Milano, 2017, p. 14.

²⁴ Anche l’utilizzo del termine *ristoro*, anziché il *risarcimento*, sembra restituire «l’intenzione dell’esecutivo di farsi carico di un onere economico non dovuto (nei confronti delle vittime) per spirito di collaborazione con il soggetto formalmente (e ingiustamente?) obbligato al pagamento», così N. COLACINO, *Immunità anno zero: la Germania torna a L’Aia e l’Italia corre ai... ristori*, op. cit.

²⁵ La compensazione economica, pur essendo un passo importante per alleviare le sofferenze delle vittime e dei loro familiari, non costituisce una condanna delle atrocità che deve necessariamente essere sancita da un tribunale, attraverso un processo che ne accerti la verità storica e morale. Cfr. M. BERTOLINI, *I crimini contro l’umanità e la responsabilità giuridica: un’analisi comparata*, in *Diritto internazionale e giustizia penale*, 2021, p. 250.

²⁶ M. FIORELLI, *La memoria storica e il risarcimento dei crimini di guerra: il caso del Terzo Reich*, op. cit.; l’Autore sostiene che in un contesto giuridico e sociale il risarcimento non può limitarsi alla semplice restituzione di un bene materiale, ma deve essere accompagnato da una dichiarazione di verità storica che sancisca pubblicamente la colpa di coloro che hanno perpetrato i crimini. La memoria storica, dunque, deve essere preservata e tramandata, e non può essere ridotta a un risarcimento economico.

come la Germania, ad esempio, hanno avviato e continuano a sostenere azioni legali per perseguire i responsabili dei crimini nazisti, cercando di condannare chiunque abbia partecipato agli abusi. La stessa Polonia, pur avendo raggiunto importanti accordi risarcitori con la Germania, ha continuato a lottare per ottenere il pieno riconoscimento delle violazioni commesse. La risposta italiana, pur accogliendo la domanda di ristoro da parte delle vittime, sembra avere una portata limitata, in quanto non contempla la dimensione giuridica globale di un processo penale per crimini contro l'umanità. In questo senso, la creazione del Fondo ristori, pur necessaria, non sembra colmare la lacuna che riguarda la responsabilità giuridica e la memoria storica dei crimini nazisti²⁷.

Un intervento che risulta in continuità²⁸ con l'Accordo di Bonn del 1961 e che prevede espressamente la necessità di soddisfare le pretese esecutive, concernente le azioni risarcitorie per i crimini in questione, sul Fondo istituito. Pertanto, il governo Draghi soddisfa la richiesta della Germania introducendo una deroga all'art. 282 c.p.c., in quanto il comma 3 stabilisce l'inidoneità delle sentenze civili emesse dai tribunali italiani a costituire titolo esecutivo fino al passaggio in giudicato, vietando, oltretutto, l'avvio o la prosecuzione di qualsiasi procedura esecutiva di qualsiasi pronuncia emessa nei confronti dello Stato tedesco per crimini internazionali dovuti al *Terzo Reich*.

Per accedere al Fondo è, perciò, necessario alternativamente: a) aver ottenuto un titolo consistente in una sentenza passata in giudicato, con cui sono stati compiuti giudizialmente l'accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azioni intraprese entro il termine di decadenza stabilito dal comma 6²⁹; b) aver definito la controversia mediante il raggiungimento di un accordo di transazione con l'Avvocatura dello Stato, sia per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto sia per quelli successivi.

5. L'incidente di costituzionalità sollevato dal Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma, sez. IV civile, nel corso di un procedimento che coinvolge alcune vittime italiane della Germania nazista, ha sollevato una questione di costituzionalità riguardante il Fondo ristori istituito con l'art. 43³⁰. La questione riguarda la compatibilità di tale norma con svariati principi costituzionali, in particolare con il diritto di accesso alla giustizia previsto all'art. 24 della Costituzione, il quale stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di difendere i propri diritti o interessi davanti a un giudice. Secondo il giudice rimettente non risulta possibile esperire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 43, comma 3, in quanto risulta impossibile esercitare le azioni esecutive – necessariamente ricomprese nella tutela assicurata dal dettato costituzionale – a seguito dell'estinzione *ex lege* anche delle procedure già avviate. Oltretutto la c.d. "via italiana" non troverebbe un adeguato bilanciamento nel Fondo ristori, dando vita ad una lesione del principio di eguaglianza sovrana fra gli Stati e parità delle parti nel processo *ex artt. 3 e 111 Cost.* Infine, risulta

²⁷ D. GINSBURG, *La responsabilità internazionale per crimini di guerra: il caso tedesco e italiano*, in *Journal of International Law and Politics*, 2021, p. 315.

²⁸ Sul punto, L. BAIADA, *La sentenza della Corte costituzionale del 2014, la giurisprudenza italiana e una storia aperta*, in L. Baiada, E. Carpanelli, A. Lau, J. Lau, T. Scovazzi, *La giustizia civile italiana nei confronti di Stati esteri per il risarcimento dei crimini di guerra e contro l'umanità*, cit., 214, afferma che, proprio in ragione del riferimento dell'Accordo di Bonn, «l'asserita continuità è ingannevole».

²⁹ Il termine decadenza – come modificato in sede di conversione del decreto-legge – previsto dal comma 6 per l'esercizio e reazioni risarcitorie è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Un termine decadenziale che mal si concilia con l'imprescrittibilità dei crimini internazionali oggetto dell'accertamento nelle controversie di cui si discute, si veda C. ASPRELLA, *Aspetti processuali dell'art. 43 del decreto-legge 36/2022: l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich*, in *Questione Giustizia*, 2022.

³⁰ Ordinanza di rimessione datata 1° dicembre 2022, n. 154 r.o.; cfr. G. BERRINO, *Quale effettività della tutela giurisdizionale nel caso Germania c. Italia? L'art. 43 del d. l. n. 36/2022 come "rimedio" costituzionalmente legittimo*, in *Dir. um. dir. int.*, n. 1, 2023, 201 ss.; P. CAROLI, *Sollevata la questione di costituzionalità della norma istitutiva di un Fondo (italiano) per le vittime dei crimini nazisti*, in *Sistema penale*, 2023; D. RUSSO, *Il rapporto tra norme internazionali generali e principi della Costituzione al vaglio della Corte costituzionale: il Tribunale di Firenze rinvia alla Consulta la questione delle vittime dei crimini nazisti*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1, 2014, p. 11.

nuovamente violato l'art. 3 della Carta nella parte in cui si esclude che cittadini non italiani possano promuovere procedure esecutive³¹.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 159 del 2023, ha respinto la questione di legittimità³², ritenendo che la previsione del Fondo ristori, essendo una disciplina «differenziata ed eccezionale», non rappresenti una lesione del diritto di agire in giudizio, in quanto la norma non preclude la possibilità di instaurare azioni giudiziarie nei confronti della Germania, bensì introduce un'alternativa “semplificata” e “accelerata” al fine di evitare la prosecuzione di un contenzioso ormai annoso e spesso infruttuoso, a causa del persistente rifiuto tedesco di accettare la giurisdizione dei giudici italiani. Secondo i giudici del Palazzo della Consulta, con la disposizione censurata il legislatore ha operato un “non irragionevole equilibrio” tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l'obbligo del rispetto dell'Accordo di Bonn sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra. Una seria e adeguata tutela alternativa a quella dell'esecuzione forzata, visto che l'accesso al Fondo viene qualificato dalla stessa Corte costituzionale come un diritto soggettivo «pieno e non condizionato»³³.

L'ordinamento italiano si è assunto l'onere economico di soddisfare le pretese dei creditori di uno Stato straniero³⁴ – la Germania – «giustificando tale scelta con l'osservanza dell'impegno liberatorio contenuto nell'Accordo di Bonn del 1961»³⁵. Sebbene mai esplicitamente dichiarata dagli esponenti dell'Esecutivo guidato dal presidente Draghi, tale decisione può essere interpretata come una forma implicita di assunzione di responsabilità da parte dello Stato italiano per i crimini, le deportazioni e, più in generale, per la politica di collaborazione con il regime nazista portata avanti dal fascismo italiano, soprattutto durante la Repubblica Sociale Italiana³⁶. Tuttavia, una più incisiva partecipazione finanziaria da parte della Germania contribuirebbe a rafforzare la legittimità del meccanismo di ristoro e a superare le critiche sollevate dalla dottrina in merito alla sua compatibilità con il principio di sostenibilità finanziaria³⁷.

³¹ In merito ai creditori stranieri si veda D. GRECO, *Ancora su immunità giurisdizionali e gravi violazioni dei diritti umani. La sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale dichiara il Fondo per le vittime del Terzo Reich un rimedio equivalente alla tutela esecutiva*, in *Diritto pubblico europeo rassegna online*, n. 2, 2023, p. 276.

³² Per un'analisi esaustiva si veda G. PALOMBINO, *Il Fondo per le vittime del Terzo Reich attraverso il prisma del (necessario) bilanciamento tra principi costituzionali. Nota a Corte cost., sent. n. 159 del 2023*, in *Osservatorio AIC*, n. 6, 2023, 5 dicembre 2023; G. BERRINO, *La decisione che ci aspettavamo (o quasi): sulla sentenza della Corte costituzionale del 4 luglio 2023, n. 159, tra condanne al risarcimento dei danni per crimini nazisti, preclusione dell'esecuzione forzata e Fondo ristori*, in *SIDIBlog.org*, 7 agosto 2023; P. TORRETTA, *I risarcimenti per i crimini di guerra del Terzo Reich fra giustizia e ragion di Stato. La parola di nuovo alla Corte costituzionale*, in G. Brunelli, A. Pugiotta, P. Veronesi (a cura di), *Colpe di Stato. Atto II. Crimini nazisti e immunità degli Stati di nuovo davanti alla Consulta. Atti del Seminario, Ferrara 2023, Forum Quad. Cost., Rassegna*, n. 2, 2023, 1 ss.

³³ Corte cost., 4 luglio 2023, n. 159, in *Giur. cost.*, 2023, p. 945 ss.

³⁴ D. GRECO, *Ancora su immunità giurisdizionali e gravi violazioni dei diritti umani. La sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale dichiara il Fondo per le vittime del Terzo Reich un rimedio equivalente alla tutela esecutiva*, op.cit.; l'Autore evidenzia che «lo Stato italiano si sostituisce pienamente allo Stato tedesco quale convenuto esecutato, in una sorta di espromissione con effetti liberatori dell'originario debitore, operanti *ex lege* in luogo del consenso (assente) del creditore».

³⁵ D. MANELLI, *Il Fondo ristori per i crimini commessi dalle forze armate del Terzo Reich al vaglio della Corte costituzionale tra “restorative justice” e “tribunalizzazione” della storia (Considerazioni a margine di Corte cost., sentenza n. 159 del 2023)*, in *Osservatorio costituzionale. Rivista AIC*, 2024, p. 199.

³⁶ Per approfondire le difficoltà che il nostro Paese incontra quando si tenta di trattare le responsabilità italiane legate al fascismo, si veda F. FOCARDI, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della Seconda guerra mondiale*, Laterza, Roma-Bari, 2013; l'Autore evidenzia come spesso si tenti di tenere ben distinto il popolo italiano dal regime fascista, con l'obiettivo di far ricadere le responsabilità esclusivamente su Mussolini. Diversamente, per indagare sullo stretto legame tra fascismo e italiani, *ex multis*, E. IOZZELLI, *Il collaborazionismo a Firenze. La RSI nelle sentenze della Corte d'assise straordinaria e sezione speciale 1945-1948*, Edizioni dell'Assemblea, Firenze, 2020; C. BRUNELLI, G. NOCENTINI, *La deportazione politica dall'area di Firenze, Prato ed Empoli*, in *Il libro dei deportati. Ricerca del dipartimento di Storia dell'Università di Torino, promossa dall'ANED*, Volume II, *Deportati, deportatori, tempi, luoghi*, B. Mantelli, N. Tranfaglia (a cura di), Mursia, Milano, 2015.

³⁷ G. BOGGERO, *La reazione del Governo al (nuovo) ricorso tedesco di fronte alla CIG. Prime note sugli effetti dell'art. 43 d. l. 30 aprile 2022, n. 36*, in *SIDIBlog.org*, 2022; secondo l'Autore si potrebbero ravvisare

In tal modo, dunque, si è realizzato un bilanciamento tra due esigenze diverse³⁸: da un lato, quella di offrire alle vittime un ristoro effettivo e più agevole; dall'altro, il rispetto della posizione giuridica dello Stato tedesco, già oggetto della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8770/2021, che aveva escluso la possibilità di proseguire l'esecuzione forzata sui beni della Repubblica Federale di Germania per motivi di immunità statale. Difatti, la Corte, grazie all'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato³⁹, ha avuto modo di precisare che nella diversa sede del processo esecutivo «il canone dell'immunità ristretta degli Stati vale non già ad escludere la giurisdizione del giudice nazionale, bensì a limitare i beni suscettibili di pignoramento e di esecuzione forzata», dal momento che «il diritto al giudice [...] è comunque garantito, anche se modulato dall'operatività della norma consuetudinaria di diritto internazionale»⁴⁰.

La sentenza della Corte ha sollevato opinioni contrastanti. Alcuni autori hanno evidenziato come il Giudice delle leggi abbia scelto una via "realista", tenendo conto della chiusura tedesca e dell'*impasse* internazionale, senza tuttavia dare piena soddisfazione all'esigenza di giustizia delle vittime⁴¹. Altri hanno invece sottolineato che la sentenza, pur rispettosa del dato normativo e costituzionale, rischia di consolidare una soluzione che sacrifica la funzione simbolica del processo e del riconoscimento giudiziale della responsabilità⁴².

In effetti, la critica più diffusa alla pronuncia costituzionale riguarda l'assenza di un riconoscimento esplicito del diritto alla verità storica e alla dignità delle vittime, aspetti che dovrebbero essere inseparabili da ogni percorso riparativo, specialmente quando si tratta di crimini di guerra e contro l'umanità⁴³. Il risarcimento economico, in sé, non può esaurire il bisogno di giustizia, né sostituirsi alla funzione catartica del processo, che resta centrale in una prospettiva di giustizia transizionale.

6. Era necessario chiedere alle vittime del *Terzo Reich* di affrontare un processo?

L'interrogativo se fosse giuridicamente ed eticamente opportuno sottoporre le vittime italiane dei crimini del *Terzo Reich* all'onere di avviare procedimenti giudiziari per ottenere un risarcimento rappresenta un nodo cruciale nel dibattito tra giustizia formale e giustizia sostanziale. Da un lato, l'accesso alla giurisdizione costituisce uno degli strumenti fondamentali per il riconoscimento dei diritti lesi e per la ricostruzione pubblica della verità; dall'altro, si pone il problema dell'adeguatezza di questo strumento rispetto a crimini che rientrano nel novero delle più gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

La previsione di un processo civile come via obbligata per il riconoscimento del danno subito può tradursi, in contesti come quello in esame, in una forma di "vittimizzazione secondaria": un concetto elaborato nella dottrina della giustizia transizionale per indicare il rischio che il procedimento giuridico stesso possa riattivare il trauma subito, specialmente in assenza di un'effettiva volontà

violazioni del principio di ragionevolezza e di quello di sostenibilità finanziaria dell'ordinamento (artt. 3 e 97, comma 1, Cost.) qualora all'allocazione delle risorse del bilancio non si accompagnasse una «adeguata compartecipazione della Repubblica federale, a fronte delle responsabilità innanzitutto tedesche e accertate in sede di esercizio della giurisdizione cognitiva».

³⁸ Fra tanti, F. SALERNO, *Il necessario bilanciamento di valori di fronte alla quaestio legitimitatis della "norma-ristori" a favore delle vittime dei crimini commessi dalla Germania*, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *Colpe di Stato. Atto II. Crimini nazisti e immunità degli Stati di nuovo davanti alla Consulta. Atti del Seminario, Ferrara 2023, Forum Quad. Cost., Rassegna*, n. 2, 2023, p. 34.

³⁹ L'eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato riguarda la mancata elencazione dei beni statali e stranieri sottoposti a pignoramento nel giudizio *a quo*. Tuttavia, la Corte costituzionale ha rigettato l'eccezione dichiarandola infondata proprio in considerazione del fatto che l'art. 43 del decreto n. 36/2022 prevede l'estinzione di tutte le procedure esecutive riguardanti lo Stato tedesco.

⁴⁰ Corte cost., 4 luglio 2023, n. 159, op. cit.; pertanto, sulla base del meccanismo di recepimento automatico, ad essere immuni dall'adozione di misure esecutive sono solo i beni appartenenti a Stati stranieri e destinati a funzioni di rilevanza pubblica. Con la pronuncia in commento, quindi, la Consulta è rimasta in linea con la giurisprudenza del 1992.

⁴¹ F. SALERNO, *La sentenza 159/2023 e il fondo ristori: giustizia sostitutiva o giustizia negata?*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2023, p. 603 ss.

⁴² L. CHIEFFI, *Immunità statale e diritti delle vittime: note a margine della sentenza 159/2023*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2023, p. 5 ss.

⁴³ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto alla verità e la memoria delle vittime: riflessioni costituzionali*, in *Politica del Diritto*, 2021, p. 45 ss.

statale di collaborare alla giurisdizione del foro del danneggiato⁴⁴. In effetti, l'esperienza italiana dimostra come, dopo il pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia, nel caso *Germania c. Italia* del 2012, le possibilità di successo di azioni civili simili siano state fortemente compromesse dalla riaffermazione dell'immunità degli Stati per gli *atti iure imperii*, anche quando essi comportano gravi violazioni dei diritti umani⁴⁵.

Da questa consapevolezza è nato, almeno in parte, il tentativo legislativo dell'art. 43 d.l. n. 36/2022 di creare una via alternativa che dispensasse le vittime dall'avviare un processo dall'esito incerto, oneroso e potenzialmente frustrante. Tuttavia, come la dottrina ha evidenziato, tale soluzione, pur (abbastanza) ragionevole sul piano pragmatico, rischia di lasciare incompiuto il percorso di verità e riconoscimento individuale, sostituendo un accertamento giudiziale con un rimedio amministrativo generalizzato⁴⁶. È proprio questo il punto sollevato da numerosi studiosi del diritto costituzionale e internazionale: la funzione del processo, in questi contesti, non si esaurisce nella definizione patrimoniale del danno, ma si estende alla ricostruzione pubblica della responsabilità storica, alla tutela della dignità delle vittime e alla prevenzione dell'oblio. Il processo, specie se finalizzato a giudicare crimini contro l'umanità, può assolvere una funzione pedagogica e simbolica che va ben oltre la sfera individuale, contribuendo alla formazione della memoria collettiva⁴⁷.

In questa prospettiva, il modello seguito da altri ordinamenti – si pensi alle esperienze di giustizia riparativa in America Latina o alla transizione *post-apartheid* in Sudafrica – evidenzia come l'esigenza di evitare la (ri)traumatizzazione delle vittime non possa essere affrontata semplicemente attraverso l'erogazione di indennizzi, ma richieda piuttosto meccanismi giudiziari o para-giudiziari inclusivi, capaci di ascolto e verità. È, pertanto, lecito interrogarsi se la scelta italiana non abbia perso l'occasione per avviare una forma più compiuta di giustizia storica e partecipata⁴⁸.

In conclusione, l'alternativa tra processo e risarcimento amministrativo non dovrebbe mai essere formulata in termini dicotomici. Piuttosto, l'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire una "giustizia integrata", capace di coniugare tutela effettiva, riconoscimento simbolico e memoria. La domanda fondamentale non è, dunque, se fosse necessario far affrontare un processo alle vittime, ma se lo Stato abbia predisposto strumenti adeguati per restituire pienamente dignità e verità a quelle stesse vittime. E su questo punto, il legislatore italiano ha ancora margini di miglioramento.

7. Conclusioni: la storia, il processo e la memoria

La vicenda del Fondo ristori e la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 159/2023 pongono in evidenza una tensione non eludibile tra esigenze di efficienza giuridico-amministrativa e tutela sostanziale dei diritti umani. Il legislatore ha privilegiato un approccio funzionale, volto a garantire un ristoro rapido e concreto alle vittime, ma tale scelta solleva interrogativi sulla rinuncia, implicita ma sostanziale, alla dimensione simbolica e pubblica del giudizio giuridico. Il processo non è soltanto uno strumento per la risoluzione delle controversie: esso è anche uno spazio nel quale si articola il riconoscimento, si elabora la responsabilità e si costruisce la memoria condivisa. In particolare, nei casi di crimini internazionali, la verità giuridica svolge una funzione che va ben oltre la dimensione riparativa individuale, incidendo profondamente sul tessuto costituzionale della comunità politica⁴⁹.

In questa prospettiva, il superamento del processo attraverso un meccanismo amministrativo – pur comprensibile sul piano pragmatico – appare limitativo rispetto a quella che Valerio Onida ha definito «la funzione civile del diritto, che non si esaurisce nella risoluzione tecnica dei conflitti, ma

⁴⁴ Cfr. A. CASSESE, *Diritti umani e crimini internazionali*, il Mulino, 2006, p. 241.

⁴⁵ Corte Internazionale di Giustizia, 3 febbraio 2012, *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)*, Reports 2012, p. 99 ss.

⁴⁶ C. BARTOLI, *Giustizia e memoria nel diritto internazionale: il caso delle vittime italiane del Terzo Reich*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, p. 211 ss.

⁴⁷ A. MOSCA, *La giustizia transizionale e il diritto alla memoria storica: l'importanza del processo giuridico*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2021, p. 320 ss.

⁴⁸ R. MONTELLA, *Giustizia e memoria: il processo come strumento educativo*, in *Diritti Umani e Giustizia Penale*, 2022, p. 410 ss.

⁴⁹ Cfr. G. RESTA, *Il processo civile come vettore di memoria: il caso dei risarcimenti per i crimini nazi-fascisti*, in M. Bianca (a cura di), *Memoria versus oblio*, Torino, Giappichelli, 2019, 109 ss.; ID., *Le ferite della storia e il diritto privato riparatore*, in G. Conte, A. Fusaro, A. Somma, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, Roma, Roma Tre Press, 2018, 438 ss.

deve farsi carico della domanda di giustizia, senso e memoria che attraversa la società»⁵⁰. Il diritto, in altre parole, è chiamato a essere non solo garanzia formale, ma anche veicolo di responsabilità storica⁵¹. Ignorare questa dimensione può contribuire, anche involontariamente, a forme di rimozione del passato, proprio in un momento in cui la memoria pubblica è esposta a revisionismi e distorsioni. Invece, come ricorda una parte autorevole della dottrina, la giurisdizione costituzionale dovrebbe farsi promotrice di un'etica della memoria, che non può essere surrogata da indennizzi, per quanto equi.

In definitiva, il compito dello Stato non può esaurirsi nell'erogazione di un indennizzo economico: esso implica il dovere, sancito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione⁵², di riconoscere e tutelare la dignità delle vittime e di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena affermazione della memoria storica come valore condiviso. Preservare la verità sui crimini del passato non è solo un atto di giustizia, ma un imperativo costituzionale: perché senza memoria non può esserci né uguaglianza né autentica democrazia. Pertanto, la questione non è se “tribunalizzare” la storia⁵³, ma come offrire alle vittime un contesto di verità giuridica, in cui la loro sofferenza sia non solo compensata, ma anche narrata, riconosciuta, ricordata. Finché questo passaggio non sarà pienamente compiuto, la giustizia rimarrà incompleta e, con essa, la nostra capacità costituzionale di fare memoria.

In questo senso, la questione della giustizia non riguarda soltanto il passato, ma continua a interrogare il presente e a orientare il futuro. Le vicende italiane del secondo conflitto mondiale, così come quelle che oggi si consumano in Ucraina, in Congo, in Yemen, in Medio Oriente e altrove, mostrano con chiarezza che la violenza esercitata dallo Stato o tollerata da esso non può essere accolta con fatalismo, né archiviata come tragico residuo della storia. La mancanza di giustizia, quando si traduce in impunità e silenzio, finisce per alimentare una colonizzazione delle coscienze, che depotenzia la memoria e svuota il diritto del suo significato più profondo. Come ci ricorda un'opera cinematografica emblematica del Novecento, *Queimada* di Gillo Pontecorvo, «è meglio sapere dove andare e non sapere come, piuttosto che sapere come andare senza sapere dove». È questa la tensione che attraversa il diritto quando si confronta con i grandi crimini: l'obbligo di non smarrire la direzione, anche quando gli strumenti appaiono imperfetti. Perché la giustizia, soprattutto quando è negata, impone di essere cercata, reclamata, costruita. Anche senza la certezza di vederne il compimento, ma con la consapevolezza che altri potranno raccogliere gli strumenti lasciati in eredità e proseguire il cammino.

⁵⁰ V. ONIDA, *Il diritto e le sue domande. Etica, giustizia e interpretazione*, Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 27.

⁵¹ P. CALAMANDREI, *Questa nostra Costituzione*, Milano, Bompiani, 1995, p. 127; l'Autore ci ricorda che il testo della Costituzione racchiude il «testamento di cento mila morti», in quanto lo «spirito della Resistenza» è stato tradotto in «formule giuridiche», diventando così l'«origine e la sostanza sempre vivente»; quest'ultime parole sono contenute nella sentenza della Corte cost., 25 maggio 1987, n. 189, disponibile in www.cortecostituzionale.it. Cfr. M. LUCIANI, *Itinerari costituzionali della memoria*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2022, secondo il quale «la Costituzione aspira a una vera e propria eternità ordinamentale».

⁵² Sul punto si vedano le considerazioni di D. MANELLI, *Il Fondo ristori per i crimini commessi dalle forze armate del Terzo Reich al vaglio della Corte costituzionale tra “restorative justice” e “tribunalizzazione” della storia (Considerazioni a margine di Corte cost., sentenza n. 159 del 2023)*, op. cit.; a giudizio dell'Autore è possibile individuare una sorta di «responsabilità c.d. “transgenerazionale”, che ponga sulle spalle dei componenti di una generazione, in qualità di contribuenti, le riparazioni di eventi della storia attribuibili agli ascendenti a prescindere dallo scollamento rinvenibile tra il tempo della realizzazione delle condotte e quello dell'erogazione delle somme». Una legittimazione che trova fondamento nel «principio solidarista, la cui collocazione nell'art. 2 Cost. fa sì che l'adempimento dei doveri di solidarietà diviene al tempo stesso contraltare e strumento per l'attuazione della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo». Cfr. P. TORRETTA, *Giudicare la storia. Crimini di guerra, immunità giurisdizionale degli Stati, diritti fondamentali*, op. cit., il quale collega il principio solidarista alla c.d. responsabilità intergenerazionale.

⁵³ Per approfondire il tema della c.d. “tribunalizzazione” della storia si veda A. MELLONI, *Per una storia della tribunalizzazione della storia*, in O. Marquard, A. Melloni, *La storia che giudica, la storia che assolve*, Roma-Bari, Laterza, 2008.